

DISCIPLINARE DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA COLTIVAZIONE DEI CEREALI AMMESSO AD USARE IL MARCHIO “ECCELLENZE DI MONTALCINO”



*Ente Attuatore del Distretto Rurale di
Montalcino e San Giovanni d'Asso*



*Distretto Rurale di Montalcino e San Giovanni
d'Asso*

Disciplinare di Produzione Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Attuatore del
Distretto Rurale in data **9 giugno 2023**

Sommario

ART. 1. DENOMINAZIONE	3
ART. 2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	3
ART. 3. ZONA DI PRODUZIONE	3
ART. 4. ELEMENTI CHE COMPROVANO L'ORIGINE	3
ART. 5. METODO DI OTTENIMENTO	3
ART. 6. LEGAME CON L'AMBIENTE	4
ART. 7. CONTROLLO	4
ART. 8. ETICHETTATURA	4

Art. 1. Denominazione

I prodotti derivati dalla coltivazione dei cereali possono essere ammessi ad usare il marchio “Eccellenze di Montalcino” se provengono esclusivamente da cereali coltivati in Comune di Montalcino, se sono prodotti da ditte con sede e stabilimenti in Comune di Montalcino e se rispettano tutti i requisiti fissati con il presente disciplinare. Il Distretto Rurale ritiene che l’intera filiera produttiva deve essere coerente con gli alti valori del suo Codice Etico, sia dal punto di vista ambientale che umano. Per questo richiede a tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono produrre prodotti derivati dalla coltivazione dei cereali “Eccellenze di Montalcino” di accettare esplicitamente di assoggettarsi sia al controllo da parte dell’organismo di controllo designato dal Distretto Rurale che al suo Codice Etico.

Art. 2. Caratteristiche del prodotto

Per prodotti derivati dai cereali si intende ogni referenza agroalimentare purché sia prodotta esclusivamente da cereali coltivati nel Comune di Montalcino. Data la carenza di impianti di trasformazione nel territorio è ammessa in via transitoria la trasformazione e il confezionamento al di fuori del Comune di Montalcino, previa autorizzazione concessa dal Distretto Rurale che verifica che gli impianti siano coerenti con quanto stabilito dal presente Disciplinare.

Art. 3. Zona di produzione

Per prodotti derivati dalla coltivazione dei cereali ammessi ad usare il marchio “Eccellenze di Montalcino” si intendono i prodotti ottenuti esclusivamente da cereali coltivati nel territorio del Comune di Montalcino ad eccezione di quei prodotti provenienti da una Sau aziendale costituita da un solo corpo che si estende a cavallo con Comuni contermini.

Art. 4. Elementi che comprovano l'origine

L’origine della materia prima si ricava dalla autocertificazione che ogni produttore deve compilare usando il modulo scaricabile dal sito del Distretto Rurale. Inoltre il produttore dei cereali si impegna a tenere in azienda, e sottoporre ove richiesto a controllo da parte del Distretto Rurale, copia dei dati presenti sul sistema ARTEA nell’ambito del Piano Colturale Grafico (PCG) con valenza annuale e con le registrazioni da effettuare su Quaderno di Campagna (operatori convenzionali) o Scheda Colturale (operatori biologici). Chi effettua la trasformazione si impegna a fornire a richiesta al Distretto Rurale ogni documentazione necessaria ai controlli.

Art. 5. Metodo di ottenimento

I produttori di cereali ammessi ad usare il marchio “Eccellenze di Montalcino” sono tenuti ad attuare metodologie colturali rispettose dell’ambiente mediante l’applicazione dei protocolli per la lotta guidata o della normativa sull’agricoltura biologica, e di operare nel pieno rispetto delle normative sul lavoro dipendente. La violazione di ognuno di questi requisiti comporta la perdita del diritto all’uso del marchio. La trasformazione dovrà avvenire in stabilimenti forniti di ogni requisito e autorizzazione stabilito dalla vigente normativa. Per gli imballi si suggerisce l’uso di materiali riciclabili. Prima di effettuare il confezionamento di ogni singola partita il produttore è tenuto a informare il Distretto Rurale usando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Distretto Rurale. La richiesta può essere anche parziale, e deve contenere sia il numero e il peso singolo delle confezioni che si intendono ottenere che il nome del produttore dei cereali. Controllata la coerenza della richiesta con l’autodichiarazione del produttore il cui cereale verrà usato, viene concesso l’utilizzo del marchio. Ove non vi sia coerenza tra la richiesta e la autocertificazione del produttore, il trasformatore viene escluso dalla possibilità di fruire del marchio

Eccellenze di Montalcino per l’anno in corso e per il successivo. In caso di ripetuta violazione il trasformatore può venire escluso in via definitiva dalla possibilità di fruire del marchio Eccellenze di Montalcino.

Art. 6. Legame con l'ambiente

I cereali ammessi ad usare il marchio “Eccellenze di Montalcino” derivano da piante coltivate a Montalcino, e beneficiano del micro-clima, dell'integrità e salubrità dei suoli e delle peculiarità dei terreni di questo Comune. Tutto questo conferisce loro peculiarità uniche e riconoscibili. In ogni fase di produzione è effettuata con modalità che assicurano la tracciabilità del prodotto.

Art. 7. Controllo

Il soggetto, utilizzatore, previa autorizzazione da parte dell'Ente Attuatore dell'utilizzo del marchio “Eccellenze di Montalcino”, si impegna ad osservare tutte le norme riportate nel presente documento ed ai fini della verifica della rispondenza di quanto stabilito dal presente disciplinare, si impegna a fornire garanzie circa il corretto utilizzo, fornendo con cadenza SEMESTRALE un'autocertificazione attestante i quantitativi e quanto di connesso e/o richiesto. Detta certificazione sarà rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e potrà essere valutata dai Competenti Organi di Controllo, qualora se ne faccia esplicita richiesta.

Art. 8. Etichettatura

I prodotti derivati dalla coltivazione dei cereali ammessi ad usare il marchio “Eccellenze di Montalcino” all'atto della immissione al consumo devono recare su ogni singola confezione il marchio “Eccellenze di Montalcino”. In etichetta la dimensione di tale marchio sarà almeno doppia rispetto ad ogni altra dizione, e deve essere posizionata al di sopra di ogni altra indicazione. A seguire tutte le altre dizioni ammesse dalla legge. Non sono ammesse dizioni laudative o indicanti la qualità. Per i produttori biologici e/o biodinamici, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge, è ammessa l'indicazione del modo di coltivazione dei cereali e della lavorazione. Oltre al nome della azienda produttrice può essere usato un nome di fantasia per il prodotto. È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno di produzione del cereale.

Le etichette devono essere approvate preventivamente da parte della Fondazione.